

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA LEGALE E GENERALE – SERVIZIO AFFARI GENERALI
Settore procedimenti elettorali e privacy

Decreto n. 315

IL RETTORE

- Vista la Legge 9.5.1989, n. 168;
- Visto il D.M. n. 249 del 10.9.2010 – Regolamento concernente: “Definizione della disciplina dei requisiti e della modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
- Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Genova e s.m.i.;
- Visto il regolamento generale di Ateneo, in particolare l’art. 2, applicabile in quanto compatibile, ai sensi della X disposizione transitoria e finale dello Statuto;
- Considerato che il senato accademico, in data 28.5.2013, ha deliberato le disposizioni regolamentari transitorie per l’elezione del presidente del consiglio del corso di tirocinio formativo attivo di cui all’art. 10, comma 4, lett. a del D.M. n. 249 del 10.9.2010;
- Considerata l’urgenza di attivare le procedure per l’elezione dei presidenti dei consigli dei corsi di tirocinio formativo attivo;



DECRETA

Art. 1 – Sono emanate le “Disposizioni regolamentari transitorie per l’elezione del presidente del consiglio del corso di tirocinio formativo attivo”, secondo la stesura di cui all’Allegato 1 al presente decreto.

Art. 2 – Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo web dell’Ateneo ed entrerà in vigore, ai sensi dell’art. 3, comma 9, ultima parte, dello Statuto, il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Art. 3 – L’originale del presente decreto è depositato agli atti del Servizio affari generali, dell’Area Legale e Generale.

Genova, 30 MAG. 2013

 **IL RETTORE**


Disposizioni regolamentari transitorie per l'elezione del presidente del consiglio del corso di tirocinio formativo attivo

(approvate dal Senato accademico in data 28.5.2013, emanate con D.R. n. 315 del 30.5.2013)

Art. 1 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni sono indette con decreto del professore universitario di I fascia, decano del consiglio di corso di tirocinio o da un professore suo delegato.
2. Il decreto stabilisce uno o più giorni di votazione ed i relativi orari, la sede di votazione, la composizione del seggio, le date di affissione degli elettorati provvisori e definitivi, il termine per le eventuali opposizioni, i quorum richiesti per la validità delle votazioni e per l'elezione del presidente, la durata e il termine del mandato.
3. Il decreto è pubblicato agli albi e sui siti Internet dei dipartimenti e delle scuole interessate, informando gli elettori ed il rettore.

Art. 2 - Elettorato attivo

1. Hanno diritto di voto i componenti del consiglio di corso di tirocinio, previsto dall'art. 10, comma 4, del Decreto MIUR 10.09.2010 n. 249.
2. Non hanno diritto di voto gli elettori, compresi i dipendenti di altra amministrazione, sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi in via cautelare a causa di procedimento penale o disciplinare in corso.

Art. 3 - Elettorato passivo

1. Sono eleggibili i professori universitari a tempo pieno componenti del consiglio di corso di tirocinio.
2. L'elettorato passivo è riservato ai professori che assicurino un periodo di servizio almeno pari alla durata del mandato quale presidente, prima della data di collocamento a riposo, ai sensi dell'art. 68, comma 1, dello Statuto; per il termine del mandato si fa riferimento alla data indicata nel decreto di indizione.

Art. 4 - Ineleggibilità

1. I professori che non prestano servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerati dagli obblighi di ufficio, comandati, distaccati, in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in congedo per motivi di servizio all'estero del coniuge, in aspettativa per svolgere il periodo di prova presso altra amministrazione pubblica o in aspettativa senza assegni per svolgere attività presso altro Ateneo o presso soggetti e organismi, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 6, comma 11, e dell'art. 7, comma 1, della legge 240 del 30.12.2010, in servizio civile (artt. 9 e 10 D.Lgs. n. 77 del 5.4.2002, mod. legge n. 43 del 31.3.2005) non sono eleggibili.
2. I professori sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente a causa di procedimento disciplinare in corso o a causa di procedimento penale in corso non sono eleggibili.
3. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. a) del Decreto MIUR 10.09.2010 n. 249 non sono ammessi più di due mandati consecutivi; dopo lo svolgimento di due mandati consecutivi, ai sensi dell'art. 70 dello Statuto, è possibile accedere alla medesima carica, solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del mandato.

Art. 5 - Incompatibilità

1. La condizione di docente a tempo definito è incompatibile con tutte le cariche accademiche previste dallo Statuto, a pena di decadenza dalle stesse, ai sensi dell'art. 69, comma 4, dello Statuto.
2. Ai sensi dell'art. 30 del regolamento generale di Ateneo la carica di presidente è incompatibile con l'autorizzazione a svolgere esclusiva attività di ricerca scientifica e con il congedo per motivi di studio o di ricerca. Il professore già autorizzato a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca o in congedo per motivi di studio o ricerca che intenda essere incluso nell'elettorato passivo presenta rinuncia all'autorizzazione o al congedo da far valere in caso di elezione.

Art. 6 - Seggio elettorale

1. Col decreto di indizione il decano, o suo delegato, costituisce il seggio elettorale composto da almeno tre elettori, che designeranno al proprio interno un presidente, un vice-presidente e un segretario e, di norma, da almeno un componente supplente; il seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti, fra i quali il presidente o il vice-presidente.

Art. 7 – Elenchi degli elettori

1. Gli elenchi alfabetici provvisori degli aventi diritto al voto e degli eleggibili sono allegati al decreto di indizione e sono pubblicizzati sui siti internet dei dipartimenti e delle scuole interessati e affissi nei locali di questi ultimi ritenuti idonei a garantire la massima diffusione.
2. Avverso gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto e degli eleggibili è ammessa opposizione da presentare al decano o al suo delegato entro il termine stabilito nel decreto di indizione; il decano o suo delegato, previa verifiche con gli uffici competenti, decide definitivamente in merito.
3. Gli elenchi alfabetici definitivi degli aventi diritto al voto e degli eleggibili sono pubblicizzati sui siti internet dei dipartimenti e delle scuole interessati e affissi nei locali di questi ultimi ritenuti idonei a garantire la massima diffusione entro il termine indicato nel decreto di indizione.

Art. 8 - Validità delle votazioni

1. In analogia a quanto previsto dall'art. 52, comma 2, dello Statuto per l'elezione del coordinatore del corso di studio e dall'art. 67, comma 1, dello Statuto per l'elezione degli organi monocratici dell'Ateneo, l'elezione è valida se ha votato la maggioranza degli aventi diritto.

Art. 9 - Operazioni di voto

1. I componenti del seggio curano che l'elettore apponga la firma sull'apposito registro, previo accertamento dell'identità personale, provvedono all'annotazione degli estremi del relativo documento di riconoscimento e, successivamente, consegnano la scheda elettorale.
2. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto.
3. Qualora l'elettore esprima più di una preferenza, la scheda elettorale è nulla.

Art. 10 - Operazioni di scrutinio e formazione della graduatoria elettorale

1. terminate le operazioni di voto, il seggio elettorale procede al conteggio di coloro che hanno votato, risultanti dalle firme apposte dai votanti sull'apposito registro, ed accerta che sia stato raggiunto il quorum per la validità della votazione; in caso positivo, procede al conteggio ed allo scrutinio delle schede, alla verifica che i nominativi votati siano eleggibili, indicando per ciascun nominativo la qualifica e i voti riportati, in ordine decrescente.
2. In fase di scrutinio, sulla attribuzione o sulla nullità dei voti o delle schede, il seggio decide a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 11 – Proclamazione e nomina dell'eletto

1. Il presidente del seggio accerta se, in analogia a quanto previsto dall'art. 52, comma 2, dello Statuto per il coordinatore del corso di studio, il primo professore in graduatoria ha ottenuto voti almeno pari alla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, che costituiscono l'elettorato attivo.
In caso positivo lo proclama eletto.
2. Il decano del consiglio di corso di tirocinio o il suo delegato:
 - a) esercita il controllo di legittimità sugli atti delle procedure elettorali verbalizzate dal seggio;
 - b) trasmette copia conforme degli atti delle votazioni (verbale, elenchi degli aventi diritto al voto e degli eleggibili, registro dei votanti) al rettore per l'emanazione del decreto di nomina.

Art. 12 - Mandati

1. Il mandato del presidente del consiglio del corso di tirocinio formativo attivo decorre dalla data indicata nel decreto rettorale di nomina dura tre anni o comunque fino alla data di conclusione dei cicli attivati se anteriore al termine del suddetto triennio di mandato.
2. In caso di dimissione o, comunque, di decadenza dalla carica per perdita dei requisiti di eleggibilità, ai sensi dell'art. 71, comma 3 dello Statuto, si procederà a nuove elezioni con le modalità che saranno definite dal nuovo regolamento generale di Ateneo o, se non ancora in vigore, entro un mese dall'avvenuta vacanza, ai sensi dell'art. 31 del vigente regolamento generale di Ateneo, applicabile in quanto compatibile, ai sensi della X disposizione transitoria e finale dello Statuto.

Art. 13 – Ripetizione delle votazioni

1. Qualora le votazioni non abbiano avuto effetto per il mancato raggiungimento del quorum o qualora, in esito a votazioni valide nessun professore votato abbia ottenuto voti almeno pari alla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, il decano, o suo delegato, indice nuove elezioni da svolgersi entro un mese dall'avvenuta vacanza.